

Ufficio DSU

BANDO DI CONCORSO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2026/2027

SOMMARIO

CAPITOLO 1 | Informazioni generali sui benefici erogati

- Art. 1 | Quadro normativo
- Art. 2 | Risorse finanziarie
- Art. 3 | Definizioni
- Art. 4 | Benefici erogati
- Art. 5 | Condizioni generale di partecipazione al concorso
- Art. 6 | Requisiti relativi alle condizioni economiche
- Art. 7 | Requisiti di merito
- Art. 8 | Conteggio crediti extra validi per il raggiungimento del merito
- Art. 9 | Utilizzo del bonus
- Art. 10 | Termini e modalità per la presentazione della domanda
- Art. 11 | Esclusione dall'assegnazione dei benefici
- Art. 12 | Incompatibilità, decadenza e revoca dei benefici
- Art. 13 | Accertamento della veridicità delle autocertificazioni
- Art. 14 | Disposizioni finali

CAPITOLO 2 | Borse di studio

- Art. 1 | Numero delle borse di studio
- Art. 2 | Presentazione della domanda
- Art. 3 | Importi delle borse di studio
- Art. 4 | Procedura per la formazione delle graduatorie
- Art. 5 | Pubblicazione della graduatoria provvisoria ed eventuale presentazione di ricorsi
- Art. 6 | Assegnazione delle borse di studio e modalità di pagamento

CAPITOLO 3 | Integrazione alle borse di studio

- Art. 1 | Destinatari
- Art. 2 | Integrazioni e rispettivi ammontare dei contributi
- Art. 3 | Richiesta delle integrazioni alla borsa di studio

AGENDA | Scadenze



CAPITOLO 1 | INFORMAZIONI GENERALI SUI BENEFICI EROGATI

Art. 1 | Quadro normativo

Il presente concorso è bandito ai sensi del D.lgs 68/2012 e in conformità al DM 1320 del 17 dicembre 2021, alla relativa Circolare 13676 dell'11 maggio 2022 e alla deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. XII/6298 del 15/06/2026 recante: *"Determinazioni in merito ai criteri ed alle previsioni di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il Diritto allo Studio Universitario a.a. 2026-2027"*.

Il concorso per l'assegnazione di borse di studio si rivolge agli studenti iscritti nell'a.a. 2026/2027 ad uno dei corsi di Diploma di Primo o Secondo Livello dell'Accademia LABA, in possesso di regolarità accademica e che rispettano congiuntamente i requisiti di merito e di reddito descritti nel Bando.

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi, così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

Art. 2 | Risorse finanziarie

Le risorse per il finanziamento delle Borse di Studio DSU per l'anno accademico 2026/2027 sono quelle previste dall'articolo 18 del D.Lgs. 68 del 29 marzo 2012 (Fondo Integrativo Statale – FIS, gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio e risorse proprie della Regione Lombardia).

Art. 3 | Definizioni

Nel presente Bando si intende per:

Idoneo: lo studente che è in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dal Bando

Beneficiario: lo studente che, in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio.

Beneficiario parziale: lo studente che consegue il requisito di merito ex post, entro la data del 30 novembre 2027.

Idoneo non beneficiario: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio per insufficienza di fondi.

Prima immatricolazione assoluta: qualunque iscrizione a qualunque corso diploma o di laurea del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l'a.a. 2026/2027, in qualunque Istituzione SSML o AFAM o Università, italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera.



Art. 4 | Benefici erogati

I benefici per il diritto allo studio erogati con il presente bando sono:

- le borse di studio
- le integrazioni alla borsa di studio per la mobilità internazionale

Art. 5 | Condizioni generale di partecipazione al concorso

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al DPR 394 del 31 agosto 1999, attuativo del D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998.

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere:

- iscritti ad un regolare anno di corso di diploma di Primo livello o di diploma di Secondo livello a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, per un periodo pari alla durata legale del corso più un semestre.
- in possesso dei requisiti di reddito e merito descritti nel presente bando.

Art. 6 | Requisiti relativi alle condizioni economiche

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente sono calcolate in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del DM 1320/2021 e della relativa circolare applicativa del Ministero dell'Università e della Ricerca 13676/2022.

Lo studente richiedente i benefici del diritto allo studio dovrà essere in possesso, in tempo utile rispetto ai termini previsti per la presentazione della domanda, di un'attestazione ISEE per prestazioni universitarie e della relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). La Dichiarazione Sostitutiva Unica è il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate e serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario trovano applicazioni le modalità di determinazione previste dall'articolo 8 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013. L'ISEE è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma di tutti i redditi, compresi quelli esenti IRPEF, percepiti dai componenti del nucleo familiare, maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti (scala di equivalenza).

La DSU, al momento della presentazione, contiene solo le informazioni autocertificate. Ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000 chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti. Il dichiarante riceverà, da parte dell'ente acquirente (INPS, CAF),



una ricevuta di avvenuta presentazione ma non l'ISEE calcolato. Per il calcolo dell'ISEE è necessario che si completi l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate (max. 15 giorni). Pertanto, è responsabilità dell'interessato quella di **entrare in possesso dell'Attestazione ISEE munita del relativo numero di protocollo e della nota "Si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio universitario", in tempo utile alla scadenza prevista dal presente bando.**

ATTENZIONE: non verranno prese in considerazione **Attestazioni ISEE non conformi**, che presentano annotazioni per omissioni e/o difformità.

Limiti reddituali e patrimoniali

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio per l'a.a. 2026/2027 devono presentare un ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in corso di validità, con:

- un indicatore di situazione patrimoniale equivalente ISPE (ricavato dividendo il valore I.S.P. presente sull'Attestazione per la scala di equivalenza) non superiore a 58.452,06€.
- un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) universitario non superiore a 26.887,93€.

I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito di reddito.

Studenti indipendente

Lo studente non coniugato o legalmente separato o divorziato potrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare d'origine e produrre un'Attestazione ISEE universitaria in cui compare senza i genitori, solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione unica e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare entro il terzo grado di parentela, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni, non inferiori a € 9.000,00 annui.

Anche lo studente autonomo è considerato fuori sede qualora utilizzi un alloggio a titolo oneroso nel Comune ove ha sede il corso frequentato.



In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente sarà Integrato con quello dei genitori e delle altre persone individuate.

Condizione economica e patrimoniale per gli studenti con nucleo familiare residente all'estero

In base all'art. 8, comma 5 del DPCM 159/2013 e in applicazione dell'art. 5, comma 7 del DPCM del 9 aprile 2001, la condizione economica degli studenti stranieri con residenza all'estero oppure residenti in Italia ma con nucleo familiare e redditi prodotti all'estero e degli studenti italiani residenti all'estero viene definita mediante il certificato di ISEE parificato.

Per ottenere il rilascio di un certificato ISEE parificato, gli studenti di cui sopra devono rivolgersi al CAAF CGIL LOMBARDIA convenzionato con LABA, il servizio è gratuito per gli studenti.

L'ISEE parificato viene calcolato sulla base dei redditi percepiti all'estero da ciascun componente del nucleo familiare e del 20% dei patrimoni (mobiliari e immobiliari) posseduti all'estero da ciascuno degli stessi e rapportando il risultato al coefficiente della scala di equivalenza determinato dal numero dei componenti dello stesso nucleo familiare di riferimento. La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero e per gli studenti italiani residenti all'estero è valutata sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento.

L'ISEE parificato dovrà essere richiesto consegnando al CAAF la seguente documentazione in originale:

- codice fiscale del richiedente;
- carta di identità o passaporto, in corso di validità;
- documento aggiornato attestante la composizione del nucleo familiare estero;
- reddito dell'anno solare 2024 di ciascun componente della famiglia (il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2024; qualora uno o più componenti, di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2024, non abbiano percepito reddito nell'anno 2024, è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso);
- fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31.12.2024 (il documento deve essere rilasciato dall'autorità pubblica che possa fornire la situazione a livello nazionale) con l'indicazione dei metri quadrati o certificato di assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2024;



- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31.12.2024 dalla famiglia (espresso in titoli, partecipazioni azionarie, frazione di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.)

Per eventuali redditi prodotti in Italia e/o patrimoni posseduti in Italia lo studente dovrà presentare un'attestazione ISEE, che andrà aggregata all'ISEE parificato.

La documentazione sopra elencata deve:

- essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti;
- essere tradotta in italiano e legalizzata secondo le normative di seguito riportate;

La legalizzazione dei documenti è differente da Paese a Paese:

- Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.
- Paesi la cui documentazione prevede l'esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell'Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro Apostille: i documenti, in base alla Convenzione dell'Aja del 1961, sono esenti da legalizzazione all'Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro "Apostille" così come previsto dall'art. 6 della Convenzione citata. L'elenco di tali paesi è disponibile al seguente link: http://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Aja_Stato_applicazione.pdf
- Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri (specificati con D.M. n. 176 del 24 febbraio 2026 "Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2026/2027"), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alle prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di decadenza della stessa. L'elenco è disponibile al seguente [link](#).
- Tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d'origine attraverso l'Ambasciata o Consolato italiani.

Qualora lo studente, solo per comprovati motivi, abbia difficoltà a reperire i documenti nel Paese d'origine, può rivolgersi all'autorità consolare straniera in Italia. In questo caso la legalizzazione avviene presso la



Prefettura competente per territorio, cioè la Prefettura della città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento. La dichiarazione consolare deve far espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d'origine (non saranno cioè valide autocertificazioni di condizioni economiche scritte dallo studente o da altri soggetti e presentate al Consolato) che dovranno comunque essere tradotti e prodotti all'Ufficio Diritto allo Studio in copia.

In ogni caso il reddito dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 10.179,85 che corrisponde ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Tale valore costituirà pertanto la soglia minima ai fini della valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.

Per gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico non è necessaria alcuna documentazione estera del Paese d'origine. Lo studente dovrà munirsi di un'Attestazione ISEE riferita al nucleo familiare anagrafico in Italia. Alla domanda dovrà poi essere allegata copia della certificazione di status di rifugiato politico.

Art. 7 | Requisiti di merito

Per essere ammessi alle graduatorie i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2026/2027. Si precisa che il numero di crediti richiesto è riferito al numero di crediti sostenibili fissati dal DM 270/2004 (60 crediti annui).

Studenti iscritti al primo anno di corso del Diploma Accademico di Primo Livello

Gli studenti devono essere regolarmente iscritti per la prima volta al primo anno di corso ed aver ottenuto una votazione minima all'esame di maturità di 70/100 (gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione nota MIUR del 4/6/2007).

L'idoneità di merito sarà valutata ex-post entro il 10 agosto 2027 al conseguimento di un numero di crediti pari a 35.

ATTENZIONE: Gli studenti beneficiari che non conseguiranno i 35 CFA richiesti entro il 10 agosto 2027, perderanno il diritto all'erogazione della seconda quota della borsa di studio. Ai soli fini del mantenimento della prima quota erogata, il numero di crediti richiesto pari a 35 potrà essere raggiunto entro la data del 30 novembre 2027, pena la restituzione della prima quota erogata.



Studenti iscritti al secondo anno di corso del Diploma Accademico di Primo Livello

Gli studenti devono aver conseguito entro il 10 agosto 2026 almeno 35 crediti. A tal fine è possibile usufruire del bonus di 5 punti come meglio specificato a seguire.

La conferma dei benefici è subordinata al conseguimento entro il 10 agosto 2027 di un numero di crediti pari a 90.

Studenti iscritti al terzo anno di corso del Diploma Accademico di Primo Livello

Gli studenti devono aver conseguito entro il 10 agosto 2026 almeno 90 crediti. A tal fine è possibile usufruire del bonus di 12 punti come meglio specificato a seguire.

La conferma dei benefici è subordinata al conseguimento entro il 10 agosto 2027 di un numero di crediti pari a 145.

Studenti iscritti al primo anno fuori corso del Diploma Accademico di Primo livello

Gli studenti devono aver conseguito entro il 10 agosto 2026 almeno 145 crediti.

L'importo della borsa di studio è corrisposto solo per il primo semestre; pertanto, l'importo della borsa di studio è dimezzato rispetto agli importi riportati nella tabella dell'Art.3 del Capitolo 2.

Studenti iscritti al primo anno di corso del Diploma Accademico di Secondo Livello

Gli studenti che nell'a.a. 2026/2027 si iscriveranno per la prima volta al primo anno di un corso di Diploma Accademico di Secondo livello, devono essere in possesso del Diploma Accademico di Primo livello (oppure diploma accademico di vecchio ordinamento di durata quadriennale o una laurea quadriennale, se trattasi di titolo straniero).

Se gli studenti richiedenti i benefici per il primo anno del Secondo livello non avessero ancora conseguito il titolo di Primo livello alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, il 30 novembre 2026, ma avessero consegnato regolare modulo di richiesta tesi per la sessione di febbraio 2027, saranno ammessi in graduatoria come studenti sotto condizione, purché abbiano conseguito almeno 145 crediti entro il 10 agosto 2026. Quest'ultimo dato sostituisce regolarmente il possesso del diploma triennale/quadriennale, ma lo studente sarà collocato in graduatoria in posizione successiva all'ultimo studente già in possesso di diploma accademico.

L'idoneità di merito sarà valutata ex-post entro il 10 agosto 2027 al conseguimento di 35 crediti formativi.

ATTENZIONE: Gli studenti beneficiari che non conseguiranno i 35 CFA richiesti entro il 10 agosto 2027,



perderanno il diritto all'erogazione della seconda quota della borsa di studio. Ai soli fini del mantenimento della prima quota erogata, il numero di crediti richiesto pari a 35 potrà essere raggiunto entro la data del 30 novembre 2027, pena la restituzione della prima quota erogata.

Studenti iscritti al secondo anno di corso del diploma accademico di Secondo livello

Gli studenti devono aver conseguito entro il 10 agosto 2026 almeno 35 crediti. A tal fine è possibile usufruire del bonus di 5 punti come meglio specificato a seguire.

La conferma dei benefici è subordinata al conseguimento entro il 10 agosto 2027 di un numero di crediti pari a 90.

Studenti iscritti al primo anno fuori corso del diploma accademico di Secondo livello

Gli studenti devono aver conseguito entro il 10 agosto 2026 almeno 90 crediti.

L'importo della borsa di studio è corrisposto solo per il primo semestre; pertanto, l'importo della borsa di studio è dimezzato rispetto agli importi riportati nella tabella dell'Art. 3 del Capitolo 2.

Art. 8 | Conteggio crediti extra validi per il raggiungimento del merito

Le attività integrative e i workshop saranno valutati solo se presenti o richiesti dai propri piani di studio. I crediti in esubero (in sovrannumero o fuori piano di studi), ossia quelli non utili al conseguimento del Titolo non saranno tenuti validi ai fini del conteggio per il merito.

Art. 9 | Utilizzo del bonus

Per il raggiungimento dei requisiti di merito, gli studenti dispongono di un bonus virtuale da utilizzare una sola volta nell'arco del corso di studio, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito. L'ammontare del bonus è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare, il bonus ammonta a complessivi:

- cinque crediti, se utilizzato ai soli fini del mantenimento della quota di acconto nel primo anno.
- cinque crediti, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per il secondo anno, ovvero per raggiungere la soglia minima di idoneità stabilita in 35 CFA;
- dodici crediti, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per il terzo anno, ovvero per raggiungere la soglia minima di idoneità stabilita in 90 CFA;



ATTENZIONE: Si ricorda che, anche se il bonus aiuta lo studente a raggiungere la soglia minima di merito richiesta, l'utilizzo di questo strumento colloca il candidato dopo l'ultimo studente che non ne ha usufruito, quindi a livello inferiore in graduatoria a scorrimento rispetto alla quota di bonus utilizzata. A parità di punti bonus utilizzati si procederà con il calcolo del punteggio relativo alle votazioni conseguite come da formula riportata a bando.

Art. 10 | Termini e modalità per la presentazione della domanda e dei documenti

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 2 ottobre 2026 entro le ore 13:00.

Per candidarsi gli studenti interessati dovranno consegnare il modulo ***Domanda per l'assegnazione dei benefici a concorso dei servizi per il diritto allo studio universitario 2026/2027***, assieme a tutta la documentazione richiesta nel Bando. La domanda va presentata direttamente all'ufficio DSU LABA, in via Privata de Vitalis 1, nelle giornate da lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

ATTENZIONE: L'Ufficio DSU rimarrà chiuso dal 8 al 23 agosto compresi.

Gli studenti che parteciperanno ad un programma di mobilità internazionale (Erasmus+) nell'a.a. 2026/2027 devono chiedere l'integrazione della borsa di studio contestualmente alla ***Domanda per l'assegnazione dei benefici a concorso dei servizi per il diritto allo studio universitario 2026/2027***.

Gli studenti sono tenuti a comunicare all'Ufficio DSU dell'Accademia LABA, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante i benefici del diritto allo studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda.

Trasferimento da o ad altro Istituto

Nel caso di trasferimento ad altre Università, dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda presentata all'Accademia LABA, verrà dalla stessa trasmessa al nuovo Soggetto presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto, lo studente decadrà dal beneficio in precedenza riconosciuto (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).



Lo studente che si sia trasferito da altre Università all'Accademia LABA dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere all'Università di provenienza la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata entro il 10 novembre 2026, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

Art. 11 | Esclusione dall'assegnazione dei benefici

Gli studenti saranno esclusi a priori dalla graduatoria per i benefici del diritto allo studio per l'anno accademico 2026/2027, se risulteranno:

- essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio;
- beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati;
- presentare un'Attestazione ISEE non conforme con annotazioni per omissioni e/o difformità.
- aver effettuato una rinuncia agli studi (per qualunque anno, corso, facoltà, in Italia o all'Estero) durante la frequenza dello stesso livello di studi per il quale chiedono la borsa di studio per l'anno accademico 2026/2027. La rinuncia è, quindi, escludente per lo studente che si iscrive ad un qualsiasi anno del livello di studi durante il quale ha effettuato la rinuncia, ma non è escludente per un livello diverso.
- essere ripetenti, come conseguenza del passaggio di corso all'interno dell'Accademia o del trasferimento di sede universitaria, di almeno un anno (qualsiasi esso sia) per lo stesso livello di studi per il quale si richiede la borsa di studio. La ripetizione non è discriminante ai fini della collocazione in graduatoria, qualora lo studente che si sia trovato nella condizione di dover ripetere un anno di corso all'interno dello stesso livello di studi, possieda il requisito di merito minimo in riferimento alla sua carriera accademica in totale, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

Art. 12 | Incompatibilità, decadenza e revoca dei benefici

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogato dall'Accademia LABA o da altri enti pubblici o privati. In tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.



Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'Accademia LABA; oppure non presenti all'Accademia LABA, nei tempi che saranno indicati, a mezzo raccomandata A.R., la eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.

La borsa è revocata agli studenti che, entro il 30 novembre 2027, non abbiano conseguito i crediti minimi specificati nel presente bando. In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti.

Agli studenti in situazione di invalidità appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del DM 1320/2021, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio.

Art. 13 | Accertamento della veridicità delle autocertificazioni

Fermo restando il sistema dei controlli svolti dall'agenzia delle Entrate, dall'INPS e dalla Guardia di Finanza, L'Accademia LABA provvede al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, su un campione di almeno il 20% e controlli automatici su tutti gli studenti appartenenti a nuclei familiari con reddito nullo, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dall'art. 71 del DPR 445/2000 e del DPCM 159/2013. L'Accademia LABA potrà anche avvalersi dell'ausilio della Guardia di Finanza riservandosi di segnalare situazioni che necessitano approfondimenti o ulteriori indagini. In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, nonché le sanzioni previste dall'art. 10 del D.Lgs. 68/2012.

Art. 14 | Disposizioni finali

Per quanto non diversamente previsto dal presente Bando e fino alla completa attuazione dei LEP nazionali previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del d.lgs. 68/2012, trovano applicazione le disposizioni del DPCM 9 aprile 2001, del DM 1320/2021 e della relativa Circolare ministeriale n. 13676/2022 nonché le ulteriori disposizioni emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.



CAPITOLO 2 | BORSE DI STUDIO

Art. 1 | Numero delle borse di studio

Il numero delle borse di studio sarà determinato in base alle risorse finanziarie assegnate dalla Regione Lombardia, dal Ministero dell'Università e della Ricerca e agli eventuali residui derivanti dalle assegnazioni dell'anno precedente. Le borse di studio saranno attribuite agli studenti risultati idonei in base al loro posizionamento in graduatoria, partendo dalle prime posizioni, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 2 | Presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata entro il 2 ottobre 2026 alle ore 13:00, direttamente all'ufficio DSU LABA, in via Privata de Vitali 1, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00.

L'Ufficio DSU rimarrà chiuso dal 8 al 23 agosto compresi.

La documentazione da presentare, assieme al modulo *Domanda per l'assegnazione dei benefici a concorso dei servizi per il diritto allo studio universitario 2026/2027*, è la seguente:

- attestazione del valore ISEE per le agevolazioni al diritto allo studio in favore dello studente;
- DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica);
- contratto d'iscrizione all'Accademia LABA;
- ricevuta del pagamento della tassa DSU;
- carta d'identità dello studente;
- codice fiscale dello studente;
- autocertificazione di residenza e dello stato di famiglia;
- copia del Diploma di maturità (per gli studenti iscritti al primo anno triennio);
- copia del Diploma di Primo Livello (per gli studenti iscritti al primo anno biennio);
- certificato degli esami (per gli studenti iscritti agli anni successivi);
- copia del contratto d'affitto (per gli studenti fuori sede)

ATTENZIONE: i CAAF non possono consegnare il documento necessario al calcolo del reddito prima di dieci giorni lavorativi. Pertanto, è responsabilità dell'interessato quella di entrare in possesso dell'Attestazione ISEE munita del relativo numero di protocollo e della nota *"Si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio universitario"*, in tempo utile alla scadenza prevista dal presente bando. Non verranno prese in considerazione attestazioni ISEE che presentano annotazioni per omissioni e/o difformità.



Art. 3 | Importi delle borse di studio

L'importo della borsa di studio è calcolato sia in base alla fascia di reddito, sia in base alla provenienza geografica dello studente.

Fasce di reddito

- 1^a Fascia: Valore ISEE da 0,00€ a 13.443,97€
- 2^a Fascia: Valore ISEE da 13.443,98€ a 17.925,29€
- 3^a Fascia: Valore ISEE da 17.925,30€ a 26.887,93€

Provenienza geografica

- **Studente in sede:** residente nel Comune sede del corso di studio frequentato o residenti nelle aree circostanti, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001, e che impiegano, con il trasporto pubblico, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso;
- **Studente pendolare:** studenti residenti in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del Corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza compresi tra 60 e 90 minuti;
- **Studente fuori sede:** studenti residenti in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del Corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti e che per tale motivo prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, **per un periodo non inferiore a 10 mesi consecutivi**. Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato, oppure, l'esistenza di certificazione fiscale valida per gli studenti domiciliati presso strutture residenziali pubbliche o private.

In carenza di tale condizione lo studente è considerato pendolare.

ATTENZIONE: Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti all'Ufficio DSU dell'Accademia LABA entro il 16 novembre 2026.

I tempi di percorrenza possono essere verificati sul sito regionale www.muoversi.regione.lombardia.it.

Ammontare delle borse di studio

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:



	studente in sede	Studente pendolare	Studente fuori sede
1° fascia reddituale	€ 3.430,00	€ 4.820,00	€ 8.248,00
2° fascia reddituale	€ 2.991,00	€ 4.191,00	€ 7.172,00
3° fascia reddituale	€ 2.143,00	€ 3.299,00	€ 5.857,00

Importi della Borsa di studio per iscritti al primo anno fuori corso

Tutti gli importi indicati sopra si intendono dimezzati per gli studenti che beneficiano della Borsa di Studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare con riferimento all'anno di prima immatricolazione assoluta.

Maggiorazioni della Borsa di studio

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, lettera g). del D.M. 1320/2021, l'importo annuale della borsa di studio può essere incrementato fino ad un massimo del 40% dell'importo spettante. Tale borsa di studio, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del DM 1320/2021, agli studenti iscritti, ai sensi della vigente normativa, contemporaneamente a più Corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la Borsa di studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa per l'intera durata dei Corsi.

In attuazione dell'articolo 2, comma 3, del D.M. n. 1320/2021, gli studenti beneficiari della borsa di studio che, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, conseguono il Titolo di Studio di Laurea, Laurea magistrale e di Laurea magistrale a Ciclo unico beneficiano di un'integrazione della Borsa di Studio pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.

L'assegnazione agli studenti beneficiari delle citate integrazioni alla borsa di studio è disposta dagli enti per il diritto allo studio nei limiti delle disponibilità finanziarie a seguito dello scorrimento delle graduatorie di merito degli studenti idonei, secondo il seguente ordine di priorità:



- a) integrazione relativa agli studenti disabili (art. 1 comma 1 lettera g del D.M. 1320/2021);
- b) integrazione relativa agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio (art. 6 comma 3 D.M. 1320/2021);
- c) integrazione relativa ai "premi di laurea" (art. 2 comma 3 D.M. 1320/2021).

Art. 4 | Procedura per la formazione delle graduatorie

Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati:

Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio

La graduatoria è formulata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente corretto del nucleo familiare rapportato al limite di 26.887,93 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula: $[1 - (\text{ISEE studente} / 26.887,93)] \times 1.000$. L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale lo studente con reddito minore, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti entro il 10 agosto 2026 e del punteggio determinato dalla votazione media degli esami sostenuti entro la sessione estiva a.a. 2025/2026.

I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti:

- 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e da calcolarsi secondo la seguente formula:
 $(\text{Crediti studente} - \text{Crediti minimi}) \times [600 / (\text{Crediti max} - \text{Crediti minimi})]$
- 400 in base alla votazione media degli esami superati e da calcolarsi secondo la seguente formula:
 $(\text{Votazione media studente} - 18) \times [400 / (30 - 18)]$

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.

Art. 5 | Pubblicazione della graduatoria provvisoria ed eventuale presentazione di ricorsi

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il 6 novembre 2026. Eventuali istanze di revisione della graduatoria provvisoria dovranno essere presentate all'Ufficio DSU dell'Accademia LABA entro e non oltre i



10 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria medesima. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio competente e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni dell'istante. Completata la procedura relativa alle eventuali istanze presentate, verrà esposta la graduatoria definitiva, entro e non oltre, il 30 novembre 2026.

Art. 6 | Assegnazione delle borse di studio e modalità di pagamento

La prima quota della borsa di studio verrà erogata ai vincitori del concorso entro la fine di dicembre 2027. La seconda quota della borsa verrà corrisposta inseguito al conseguimento di un numero minimo di crediti secondo le modalità e le tempistiche indicate a bando.

L'assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al decreto del Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650.



CAPITOLO 3 | INTEGRAZIONE ALLE BORSE DI STUDIO

Art. 1 | Destinatari

Gli studenti idonei di borsa di studio per l'a.a. 2026/2027 possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale sulla base della graduatoria di merito già specificata nell' Art. 4 del Capitolo 2.

Art. 2 | Integrazioni e rispettivi ammontare dei contributi

Mobilità Internazionale e stage

Verranno presi in considerazione esclusivamente i programmi di mobilità internazionale e stage disciplinati dall'ufficio Erasmus+ dell'Accademia LABA. Il contributo è pari a 600,00€ mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a 100,00€ (per i paesi europei) e fino a 500,00€ (per i paesi extraeuropei). Dall'importo dell'integrazione erogata è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non Comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati. L'integrazione per la mobilità internazionale sarà corrisposta contestualmente all'importo della Borsa di studio.

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale o stage sono concessi agli aventi diritto iscritti ai Corsi attivati dalle Istituzione AFAM, ai sensi della Legge 508 del 21 dicembre 1999, per una sola volta per l'intero percorso formativo. Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

Gli studenti che, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo per la mobilità internazionale e per gli stage nell'ambito del programma Erasmus Plus, non rispettano i termini o lo risolvono prima della sua scadenza per motivi diversi da quelli indicati nell'art. 13 dello stesso (risoluzione nei casi di circostanze che rendano l'esecuzione del contratto impraticabile, impossibile o eccessivamente difficile) dovranno restituire l'importo dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage e la quota relativa alle spese di viaggio già erogati.



Art. 3 | Richiesta delle integrazioni alla borsa di studio

Gli studenti devono chiedere l'integrazione alla borsa di studio contestualmente alla Domanda per le Borse di studio, compilando l'apposita voce nel modulo *Domanda per l'assegnazione dei benefici a concorso dei servizi per il diritto allo studio universitario 2026/2027*.

La documentazione da presentare, **assieme al modulo sopraindicato**, è la seguente:

- attestazione del valore ISEE per le agevolazioni al diritto allo studio in favore dello studente;
- DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica);
- contratto d'iscrizione all'Accademia LABA;
- ricevuta del pagamento della tassa DSU;
- carta d'identità dello studente;
- codice fiscale dello studente;
- autocertificazione di residenza e dello stato di famiglia;
- copia del Diploma di maturità (per gli studenti iscritti al primo anno triennio);
- copia del Diploma di Primo Livello (per gli studenti iscritti al primo anno biennio);
- certificato degli esami (per gli studenti iscritti agli anni successivi);
- copia del contratto d'affitto (per gli studenti fuori sede)

Pena la esclusione dal concorso, la domanda dovrà essere presentata entro il 2 ottobre 2026 ore 13:00, consegnando tutta la documentazione richiesta assieme al modulo *Domanda per l'assegnazione dei benefici a concorso dei servizi per il diritto allo studio universitario 2026/2027*, direttamente all'ufficio DSU LABA, in via Privata de Vitalis 1, nelle giornate da lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto e la presentazione di un documento irregolare comporta l'esclusione dello studente dal presente concorso.



AGENDA | SCADENZE

RAGGIUNGIMENTO DEI CREDITI MINIMI PREVISTI PER PARTECIPARE AL BANDO	10 AGOSTO 2026
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEI BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	2 OTTOBRE 2026 ore 13:00
GRADUATORIE BORSE DI STUDIO	6 NOVEMBRE 2026 GRADUATORIA PROVVISORIA 16 NOVEMBRE 2026 SCADENZA RICORSI 30 NOVEMBRE 2026 GRADUATORIA DEFINITIVA
PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE O ALTRO DOCUMENTO CERIFICATIVO PER GLI STUDENTI FUORI SEDE	16 NOVEMBRE 2026
MANTENIMENTO BORSA DI STUDIO	10 AGOSTO 2027
MANTENIMENTO PARZIALE BORSA DI STUDIO	30 NOVEMBRE 2027

